Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 28 aprile, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Georges Rawiri il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Gabon.

(3914)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **253.**

Istituzione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, con cui viene conferita al Governo la potestà di emanare norme aventi valore di legge per la istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione degli Enti

Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901 sono istituiti l'Ente di sviluppo nelle Marche, con sede ad Ancona, e l'Ente di sviluppo nell'Umbria, con sede a Perugia.

Detti Enti hanno lo scopo di svolgere i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonchè quelli che ad essi siano affidati in applicazione di altre disposizioni di legge.

Gli Enti di sviluppo di cui al primo comma sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza e la tutela sugli Enti e ne coordina le attività.

Art. 2.

Organi degli Enti

Sono organi degli Enti:
- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- i Comitati esecutivi;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 3.

Presidenza

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed i Comitati esecutivi, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero della agricoltura e delle foreste, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il presidente, in caso di assenza e di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti di cui al successivo art. 4. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

a) nove elementi rappresentativi dei coltivatori diretti, cinque degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria e a colonia parziaria, e cinque dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

b) quattro presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio di competenza dell'Ente;

c) sei funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per la sanità;

d) gli ispettori compartimentali dell'agricoltura e quelli regionali delle foreste competenti per territorio;

e) un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno per l'Ente di sviluppo delle Marche, designato dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno;

f) due presidenti di consorzi di bonifica i cui comprensori ricadono in tutto od in parte nei territori in cui opera l'Ente;

g) quattro tecnici agricoli ed esperti particolarmente qualificati;

h) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dall'Ente.

Fa, inoltre, parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria un rappresentante dell'Ente di irrigazione della Val di Chiana e delle valli aretine contermini.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste possono essere nominati fra i consiglieri di amministrazione non più di due vice-presidenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per oltre tre adunanze consecutive, possono essere sostituiti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

Art. 5.

Competenza del Consiglio

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti:

a) il regolamento di amministrazione e contabilità;

b) il regolamento organico del personale dell'Ente;

c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio;

d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse;

m) le domande di concessione di acqua;

n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;

o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;

p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;

t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonchè i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti;

u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonchè le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

Il Consiglio delibera inoltre:

sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli d'importo superiore ai 30 milioni;

sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente.

Gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Comitati esecutivi

Il Consiglio di amministrazione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare a Comitati esecutivi determinati compiti, precisandone i criteri, limiti e modalità. Non possono essere delegate le competenze riservate al Consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 5. Ciascun Comitato deve essere composto: dal presidente dell'Ente e da otto consiglieri, di cui cinque scelti fra i consiglieri indicati alla lettera *a*) dell'art. 4 ed uno tra quelli indicati alle lettere *c*) e *d*).

Il Consiglio di amministrazione deve comunque procedere alla costituzione di un Comitato e non può costituirne più di due.

I membri dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze e per le votazioni si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto del precedente art. 4.

Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dai Comitati.

Art. 7.

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro per il tesoro e due dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra funzionari della carriera direttiva.

I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi Ministri.

Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'Ente.

Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.

Art. 8.

Emolumenti

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Il direttore generale

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quello di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal presidente.

Art. 10.

Incompatibilità

Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende ed imprese, comunque costituite, che, anche operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.

Art. 11.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero della agricoltura e delle foreste, il bilancio preventivo entro il mese di settembre, ed il conto consuntivo entro il mese di aprile.

Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena adottate.

Art. 12.

Vigilanza

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere e violazione di leggi o di regolamenti.

Può proporre la sostituzione del presidente e, in caso di deficiente funzionamento del Consiglio dell'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio e, quanto occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con le stesse forme previste per la loro nomina.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, l'Ente è retto da un commissario nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

La ricostituzione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di mesi sei, prorogabile di un altro semestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 13.

Patrimonio di fondazione

A ciascuno degli Enti è assegnato un patrimonio di fondazione di lire duecentocinquanta milioni a carico della somma stanziata dall'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 14.

Disposizioni finali

Si applicano le disposizioni delle leggi e dei decreti concernenti gli altri Enti di sviluppo, per quanto non contrastanti con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — TREMELLONI — COLOMBO — MANCINI — DELLE FAVE — MARIOTTI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 254.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 13 dicembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 6. — VILLA

Repertorio 206/E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantacinque, addì tredici del mese di dicembre in Pavia, presso il Rettorato dell'Università degli Studi,

premesso

che la locale Amministrazione provinciale ha fatto conoscere, per tramite prefettizio, la sua intenzione di istituire e finanziare un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nell'intento di sviluppare ed attuare in forma autonoma e distinta gli studi psichiatrici nel quadro dei moderni indirizzi dell'assistenza e della cura dei malati di mente;

che presso l'Università di Pavia esistono in larga misura i presupposti necessari per annoverare questa nuova cattedra, destinata ad un insegnamento già previsto nel proprio statuto la quale, una volta istituita, troverà le condizioni più adatte per fiorire e svilupparsi potendosi avvalere delle attrezzature didattiche e scientifiche di cui largamente dispone la Clinica delle malattie nervose e mentali nonchè del ricco materiale del vicino Ospedale psichiatrico provinciale di Voghera;

che già nelle preliminari intese intercorse tra le parti contraenti si è ventilato e delineato l'accordo per far si che alcuni reparti di degenza del predetto Ospedale psichiatrico di Voghera possano essere trasformati in reparti clinici per assicurare un efficiente studio delle malattie mentali;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, nell'adunanza del giorno 21 febbraio 1964 ha espresso avviso pienamente favorevole all'accettazione dell'offerta dell'Amministrazione provinciale per addivenire alla istituzione di detto nuovo posto di professore di ruolo destinato a questo importantissimo ramo della medicina (all. 1);

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze dell'1 e del 25 marzo 1964 hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza approvato l'istituzione di detto posto di professore di ruolo (allegati numeri 2 e 3);

tutto ciò premesso

avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori:

dott. Ernesto Gaggeri, nato a Valenza (Alessandria) il 21 novembre 1915, vice segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Pavia;

rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano (Roma) il 12 agosto 1935, ragioniere presso l'Amministrazione universitaria di Pavia;

intervenuti su mia richiesta in qualità di testi, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, sono comparsi i signori:

da una parte

il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualità di rettore dell'Università di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facoltà di medicina e chirurgia in data 21 febbraio 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 1 e 25 marzo 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante;

e dall'altra

il dott. Mario Campagnoli, nato a Casteggio (PV) il 10 giugno 1935, nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio provinciale di Pavia, n. 8840 del 7 dicembre 1965, delibera approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 dicembre 1965, n. 49997-10954-II (allegato 4) persone tutte della cui identità personale e piena capacità giuridica io, uffi-

ciale rogante, sono pure certo. Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Pavia, nel seguito del presente atto indicata per brevità « Amministrazione provinciale », affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di « Psichiatria » si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Pavia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di Psichiatria.

L'Università di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Psichiatria e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, è redatto in numero tre fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sette facciate e numero diciannove righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò qui di seguito si sottoscrivono, unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante.

F.to Mario ROLLA, *rettore*
F.to Mario CAMPAGNOLI, *presidente Amministr. provinciale*
F.to Ernesto GAGGERI, *teste*
F.to Goffredo ROSSI, *teste*
F.to Umberto MARCHI, *ufficiale rogante*

Registrato a Pavia il 14 dicembre 1965 al n. 3162 Atti pubblici, vol. 227. Esatte L. esente. — *Il direttore*: Michele SBACCHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 255.

Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco Severi », con sede in Arezzo.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Francesco Severi », con sede in Arezzo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 256.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato ed erezione in ente morale della « Fondazione Ferruccio Avoni », con sede presso l'Università stessa.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il legato disposto in suo favore dal col. Ferruccio Avoni con testamento olografo 15 agosto 1957, pubblicato in Bologna il 28 ottobre 1959, a rogito del dott. Arrigo Luca, notaio in Bologna, repertorio numero 8665, per l'istituzione di un premio annuale di studio, da conferirsi ad uno studente iscritto alla Facoltà di giurisprudenza della predetta Università. Con lo stesso decreto la « Fondazione Ferruccio Avoni », con sede presso l'Università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Lazio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1966
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 154

Disciplinare di produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti i cui vitigni, nell'ambito aziendale, presentano la seguente composizione:

Trebbiano toscano (Procanico) 65 % circa;
Malvasia bianca toscana 20 % circa;
Rossetto (Trebbiano giallo) 15 % circa.

Tali uve devono essere prodotte nei territori dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, con l'esclusione, in particolare, dei terreni di fondo valle molto sciolti od umidi.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine vulcanica, sciolti o di medio impasto, con poco scheletro, abbastanza ricchi di potassio e sufficientemente provvisti di anidride fosforica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a q.li 35 per ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate, di regola, nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito del territorio comunale di Viterbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

La vinificazione può essere effettuata a macerazione parziale o in bianco.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Art. 5.

Il vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso;
sapore: sapido, di corpo, armonico, asciutto od abboccato;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale: da 5 a 7 ‰;
estratto secco: da 18 a 22 grammi per litro;
ceneri: da 1,40 a 2 ‰.

Art. 6.

E' vietato usare, assieme alla denominazione « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 7.

Per il vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » confezionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di 6 mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso, il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(3906)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966.

Sostituzione del presidente della Commissione straordinaria amministratrice della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 3 gennaio 1966, col quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale di Forlì e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Considerato che il presidente della Commissione suddetta, dott. Luigi Masci, nominato prefetto, è stato destinato ad altro incarico, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda è nominato presidente della Commissione straordinaria amministratrice della provincia di Forlì, in sostituzione del prefetto dott. Luigi Masci.

Il Ministro proponente è incaricato delle esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

TAVIANI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del Risparmio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo della Giornata del Risparmio, nel valore da L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25,5 x 31; formato stampa: mm. 22,5 x 28; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Colori: bruno e rosso mattone. Tiratura: 12 milioni di esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce una composizione di elementi simbolici, quali il salvadanaio e la casa. In alto a sinistra, ad angolo, la scritta « GIORNATA DEL RISPARMIO », in basso a destra il valore, e sotto a questo, lungo il lato di base, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1966
Registro n. 32 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 206

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'attivazione della rete aerea postale notturna italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1965;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi francobolli celebrativi dell'attivazione della rete aerea postale notturna italiana, nei valori da L. 40 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle per il valore da L. 40, non filigranata per quello da L. 90; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 37×27; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; colori: bleu nerastro e rosso, per il valore da L. 40; bleu, giallo chiaro, rosso e verde per quello da L. 90. Tiratura: 15 milioni di esemplari da L. 40 e 8 milioni da L. 90.

Le vignette, che poggiano sul lato lungo del formato, riproducono, nel valore da L. 40, un cielo notturno sparso di stelle, un aeroplano con i tre fari accesi e una torre di controllo e, nel valore da L. 90, un cielo notturno senza stelle, con al centro il disco lunare, contro il quale spicca in controluce la sagoma di un aereo che lascia una scia chiara nel cielo. Quest'ultima vignetta è circondata da piccoli tratti rossi e verdi su zona bianca.

Nella parte superiore di ambedue i francobolli, figurano, a sinistra, la leggenda « POSTE ITALIANE » e, a destra, il valore: lungo il lato di base, la leggenda « RETE AEREA POSTALE NOTTURNA ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1966
Registro n. 27 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 222

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Iscrizione del porto di Augusta nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, con il quale il porto di Augusta venne classificato nella 1ª categoria, ai soli fini del rifugio e con esclusione delle zone di pertinenza dell'autorità militare marittima;

Considerato che il citato scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto, ai fini commerciali, nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1960-62, di gran lunga superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate annue, è notevolmente aumentato nel biennio 1963 e 1964;

Visto il voto n. 472, del 14 marzo 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici — Assemblea generale — nel ritenere meritevole di approvazione il piano regolatore del suddetto scalo redatto dal suddetto Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, espresse parere favorevole sulla proposta di classificazione di detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria;

Vista la relazione 7 ottobre 1965, n. 10661, con la quale l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, disposti gli accertamenti opportuni, ha determinato quali Enti locali debbono essere chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Augusta;

Visto l'elenco delle Provincie e dei Comuni interessati al porto in questione ed il piano di riparto fra gli Enti stessi delle quote di spesa a loro carico, formati dal predetto Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo;

Vista l'opposizione al succitato piano di riparto deliberata dalla provincia di Ragusa in data 5 maggio 1964, n. 725;

Vista l'opposizione al piano di riparto presentata dal comune di Lentini con lettera 20 gennaio 1965, n. 7008, peraltro non corredata dalla prescritta delibera consiliare;

Visto il voto n. 1669, del 19 novembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici — Assemblea generale — nel respingere le opposizioni della provincia di Ragusa e del comune di Lentini, ha espresso parere favorevole sull'elenco delle Provincie e dei Comuni interessati al porto di Augusta e sul prospetto di riparto dei contributi a carico degli Enti stessi formati dal predetto Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo;

Visto il voto emesso in data 10 dicembre 1965 dal Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuto che non sussistono motivi per dissentire dai pareri espressi dai suddetti organi consultivi;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Augusta (Siracusa) è iscritto, ai fini commerciali, nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restante la classificazione nella 1ª categoria ai sensi del regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, della zona destinata a rifugio e con l'esclusione delle zone di pertinenza della autorità militare marittima.

Art. 2.

Sono respinte le opposizioni della provincia di Ragusa e del comune di Lentini avverso la loro inclusione nell'elenco degli Enti locali interessati al porto di Augusta e nel piano di riparto delle spese del porto a carico degli Enti medesimi.

Art. 3.

Sono approvati l'elenco delle Provincie e dei Comuni interessati al porto di Augusta ed il piano di ripartizione dei contributi provinciali e comunali alle spese per il porto medesimo formati dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo.

Art. 4.

Gli effetti giuridici di tale iscrizione avranno inizio con il principio dell'anno finanziario successvo alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Registro n. 6, foglio n. 232

Provincia di Siracusa — **PORTO DI AUGUSTA** — MODULO N. 1

PROVINCIE E COMUNI	Quota in ragione del principale dei tributi diretti				Quota in ragione della popolazione				Quota in ragione inversa alla distanza							Somma delle colonne 5 - 9 - 16	Quota di concorso — Terza parte della colonna 17	ANNOTAZIONI
	Principale dei tributi diretti	Coefficiente moderatore	Prodotto delle colonne 2 e 3	Quota ridotta in millesimi	Numero di abitanti	Coefficiente moderatore	Prodotto delle colonne 6 e 7	Quota ridotta in millesimi	Distanza per ferrovia o via navigabile	Distanza per via ordinaria o per tramvia a trazione meccanica: effettiva	Distanza per via ordinaria o per tramvia a trazione meccanica: moltiplicata per 3	Distanza risultante dalla somma delle colonne 10 e 12 aumentata di km. 60	Ragione inversa	Prodotto della somma delle colonne 5 e 9 per la 14	Quota ridotta in millesimi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

RIPARTO DELLE QUOTE DI SPESE A CARICO DELLE PROVINCIE INTERESSATE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Siracusa	883.048.284	1	883.048.284	545.880	345.778	1	345.778	679,002	31	29	87	178	0,0056	6,859	752,330	1.977,212	659,071	
Catania	2.993.336.165	0,120	359.200.3 0	222,051	892.442	0,120	107.093	210,310	57	47	141	258	0,0038	1,642	180,104	612,465	204,155	
Ragusa	1.683.306.273	0,223	375.377.300	232,069	252.769	0,223	56.367	110,688	143	110	330	533	0,0018	0,616	67,556	410,323	136,774	
			1.617.625.924	1.000.000			509.238	1.000,000				969		9,117	1.000,000	3.000.000	1.000,000	

RIPARTO DELLE QUOTE DI SPESE A CARICO DEI COMUNI INTERESSATI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Prov. di Siracusa:																		
Augusta	103.679.321	1	103.679.321	468,91	27.950	1	27.590	355,04	—	—	—	60	0,0166	13.677	698,26	1.522,21	507.402	
Buccheri	2.987.159	0,147	439.112	1,98	3.894	0,147	572	7,26	—	57	171	231	0,0043	0,039	1,99	11,23	3,743	
Buscemi	1.067.637	0,142	151.604	0,68	1.948	0,142	276	3,52	—	55	165	225	0,0044	0,018	0,92	5,12	1.706	
Canicattini Bagni	7.769.581	0,118	916.810	4,14	8.572	0,118	1.011	12,84	—	46	138	198	0,0050	0,085	4,34	21,32	7.103	
Carlentini	20.900.365	0,30	6.270.109	28,35	12.671	0,30	3.801	48,28	—	27	81	141	0,0070	0,536	27.37	104,00	34,666	
Cassaro	1.004.369	0,130	130.567	0,60	1.583	0,130	205	2,61	—	56	168	228	0,0043	0,014	0.72	3,93	1,310	
Ferla	1.832.936	0,140	256.611	1,16	3.895	0,140	545	6,92	—	52	156	216	0,0046	0,037	1,89	9,97	3,323	
Floridia	20.351.905	0,109	2.440.193	11,03	16.248	0,109	1.771	22,50	—	36	108	168	0,0059	0,198	10,11	43,64	14,546	
Francoforte	26.674.502	0,30	8.002.350	36,19	15.861	0,30	4.758	60,44	—	42	126	186	0,0053	0,512	26,13	122.76	40,920	
Lentini	110.429.552	0,30	33.128.876	149,83	32.389	0,30	9.716	123,43	28	27	81	169	0,0059	1,612	82.30	355,56	118,510	
Melilli	33.028.401	0,154	5.086.373	23,01	9.187	0,154	1.414	17,96	—	18	54	114	0,0087	0,356	18,18	59,15	19,716	
Noto	57.612.235	0,30	17.283.670	78,16	27.109	0,30	8.132	103,29	64	61	183	307	0,0032	0,581	29,67	211,12	70,373	
Pachino	30.167.978	0,30	9.050.393	40,93	23.798	0,30	7.139	90,69	92	82	246	398	0,0025	0,329	16,79	148,41	49.470	
Palazzolo Acreide	12.072.660	0,122	1.472.864	6,66	11.024	0,122	1.344	17,07	—	72	216	276	0,0036	0,085	4,34	28,07	9,356	
Rosolini	13.690.843	0,073	999.431	4,53	17.097	0,073	1.248	15,85	79	77	231	370	0,0027	0,055	2,81	23,19	7,730	
Siracusa	401.252.049	0,075	30.093.900	136,15	89.407	0,075	6.705	85,17	31	29	87	178	0,0056	1,239	63,27	234,59	94.863	
Solarino	3.636.521	0,123	447.292	2,02	5.870	0,123	722	9,17	—	32	96	156	0,0064	0,072	3,67	14.86	4.953	
Sortino	8.716.882	0,144	1.255.231	5,67	9.823	0,144	1.414	17,96	—	35	105	165	0,0060	0,142	7,24	30,87	10,290	
			221.104.707	1.000,00			78.723	1.000,00						19,587	1.000,00	3.000,00	1.000,00	

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963 di pari titolo;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1963 che ha aggiornato l'elenco delle resine e additivi per materie plastiche allegato al decreto ministeriale 19 gennaio 1963;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nei precitati decreti;

Ritenuto che per le numerose modifiche da apportare ai predetti decreti è opportuno procedere alla loro integrale sostituzione mediante emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente stabilita la disciplina di cui trattasi, a norma del citato art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabilite le norme disciplinanti la materia in narrativa. Del decreto stesso fanno parte integrante l'allegato *A*, concernente lo elenco delle resine e degli additivi per materie plastiche, e l'allegato *B*, concernente le prove di cessione.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto con il termine:

« oggetti » si intendono laminati, pellicole, contenitori, vernici, utensili e manufatti vari;

« alimenti » si intendono le sostanze alimentari, i prodotti alimentari e le bevande, nonchè i preparati da masticare, come il « chewing gum » ed analoghi.

Art. 3.

Le resine e gli additivi per materie plastiche, indicati rispettivamente nella prima e nella seconda parte dell'allegato *A*, possono adoperarsi per la preparazione di oggetti di materie plastiche destinati a venire in contatto con alimenti nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego precisate nei seguenti articoli o eventualmente indicate per le singole voci.

Art. 4

Le resine da impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti non devono cedere, nelle prove di cessione descritte nell'allegato *B*, sostanze ritenute nocive alla salute come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, catalizzatori, agenti emulsionanti.

Art. 5.

L'idoneità degli oggetti di materie plastiche, preparati esclusivamente con le resine indicate nella prima parte dell'allegato *A* oppure con le resine e gli additivi indicati rispettivamente nella prima e nella seconda parte dello stesso allegato *A* e destinati a venire a contatto con alimenti deve essere accertata mediante le prove di cessione descritte nell'allegato *B*.

Nel caso di oggetti di capacità uguale o superiore a 250 cc. i risultati delle prove di cessione vengono riferiti alla capacità in acqua degli oggetti e vengono espressi in parti per milione (mg/kg.). Tali oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalle prove di cessione, secondo quanto precisato nell'allegato *B*, non superi il limite di 50 parti per milione.

Nel caso di oggetti di capacità inferiore a 250 cc., i risultati delle prove di cessione vengono riferiti alla superficie dell'oggetto e vengono espressi in mg/cmq.

Tali oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalle prove di cessione non superi il limite di mg. 0,06 per cmq.

Art. 6.

L'inclusione nell'allegato *A* di sostanze diverse da quelle in esso riportate è subordinata ad accertamento della loro idoneità mediante le prove di cessione descritte nell'allegato *B* integrate da analisi qualitativa e quantitativa del residuo di cessione. Le imprese produttrici debbono, oltre alla documentazione di cui sopra, fornire a richiesta, al Ministero della Sanità, precise notizie circa la composizione qualitativa e quantitativa dei costituenti presenti anche in piccole quantità come ad esempio plastificanti, stabilizzanti, antiossidanti, opacizzanti, coloranti, lubrificanti, cariche, catalizzatori, nonchè il grado di purezza di ciascun componente impiegato, ed ogni altro elemento che possa comunque riuscire utile per accertare tale idoneità all'oggetto stesso.

Art. 7.

Chi utilizza, in sede industriale o commerciale, oggetti di materie plastiche, disciplinati dal presente decreto è tenuto ad assicurarsi della loro idoneità allo scopo cui sono destinati e deve essere in grado di consentire all'autorità sanitaria l'identificazione del fornitore o del produttore dell'oggetto impiegato. Gli oggetti di materie plastiche, venduti al dettaglio, destinati a venire a contatto con alimenti, debbono essere contrassegnati da un marchio di identificazione del produttore, portare la dicitura « Per alimenti » e, ove vi sia limitazione di impiego, anche una dicitura dalla quale risulti la limitazione d'impiego per determinati alimenti o gruppi di essi.

Tale marchio e le diciture possono essere riportati, in modo indelebile e chiaramente leggibile, su un talloncino saldamente legato all'oggetto o sulla confezione, quando gli oggetti sono posti in vendita al dettaglio in confezione chiusa all'origine in modo da non consentirne la manomissione.

Le imprese produttrici di oggetti di resine melamminiche, acriliche e poliestere, destinati a venire a contatto con gli alimenti, debbono sottoporre gli oggetti stessi, prima di metterli in commercio, a lavaggio con acqua nelle condizioni di temperatura e di durata specificate, per le singole voci, nell'allegato *A*.

Art. 8.

Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche destinate a venire a contatto con alimenti o bevande si possono utilizzare tutti i coloranti purchè essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

piombo 0,01%;
arsenico 0,005%;
mercurio 0,005% solubile in HCl N/10;
cadmio 0,20% solubile in HCl N/10;
zinco 0,20% solubile in HCl N/10;
selenio 0,01% solubile in HCl N/10;
bario 0,01% solubile in HCl N/10.

Il tenore di ammine aromatiche non deve essere superiore al 0,05%. Il solvente impiegato nelle prove di cessione eseguite sull'oggetto finito non deve presentare una colorazione visibile.

Art. 9.

E' vietato impiegare, per la preparazione di materie plastiche destinate a venire in contatto con alimenti, materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.

Art. 10.

Le norme contenute nel presente decreto non si applicano agli oggetti di gomma destinati a venire a contatto con alimenti nè alle tubazioni di materie plastiche destinate alla conduzione di acqua potabile e di acqua minerale.

Art. 11.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso un termine di mesi sei per la produzione di oggetti da esso disciplinati non conformi al decreto stesso, purchè conformi alle disposizioni normative preesistenti; le eventuali scorte, peraltro, debbono essere smaltite immancabilmente entro mesi dodici.

Un termine di mesi sei è concesso per l'importazione di oggetti di produzione estera non conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè conformi alle precedenti disposizioni; le eventuali scorte, peraltro, debbono essere smaltite immancabilmente entro mesi 12 dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

I decreti ministeriali 19 gennaio 1963 e 3 dicembre 1963, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Elenco aggiornato di resine e di additivi per materie plastiche

PARTE PRIMA

Resine	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Alcool polivinilico	Per alimenti non acquosi.
Cellulosa acetati	
Cellulosa acetobutirrato	
Cellulosa rigenerata (2)	
Clorocaucciù	
Copolimeri di acetato di vinile con:	
acido crotonico	
alcool allilico	
anidride maleica	
cloruro di vinile	
laurato di vinile	
Copolimeri di butadiene con stirene e divinilbenzene	
Copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile modificato con anidride maleica e con alcool polivinilico	Se presente alcool polivinilico libero nella resina, questa non può essere impiegata per alimenti acquosi.
Copolimeri di cloruro di vinile con nitrile acrilico	
Copolimeri di cloruro di vinile con cloruro di vinilidene	
Copolimeri di cloruro di vinilidene con nitrile acrilico	
Copolimeri di due o più dei seguenti composti:	
acetato di vinile	
acido acrilico, metacrilico, maleico e crotonico	
acrilammide	
alcooli allilico e polivinilico	Se presente alcool polivinilico libero nella resina, questa non può essere impiegata per alimenti acquosi.
anidride ftalica e maleica	
butadiene	
clorobutadiene	
cloruri di vinile e di vinilidene	

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

(2) La cellulosa rigenerata normale non laccata, o laccata su una faccia, o laccata sulle due facce può essere adoperata in contatto diretto con frutta, verdura ed alimenti solidi secchi, senza che sia necessario sottoporla alle prove di cessione descritte nell'allegato *B*. Inoltre i seguenti tipi di cellulosa rigenerata possono essere ugualmente impiegati per l'imballaggio dei sottoindicati prodotti alimentari, senza che sia necessario sottoporli alle citate prove di cessione:

a) *cellulosa rigenerata normale non laccata*, per l'insaccamento dei salumi purchè sia plastificata esclusivamente con glicerina ed urea, nella percentuale massima complessiva del 25 per cento, di cui non più del 4 per cento di urea. In tale tipo è consentito l'impiego di biossido di silicio quale distaccante, per un quantitativo massimo di 1,50 per cento;

b) *cellulosa rigenerata laccata su una sola faccia*, per il confezionamento della carne fresca, purchè la superficie in contatto sia quella non laccata e la plastificazione del film base sia effettuata secondo quanto indicato in *a*).

Resta comunque possibile impiegare la cellulosa rigenerata normale non laccata, o laccata su una faccia, o laccata sulle due facce, preparata con le sostanze comprese nell'allegato A, in qualsiasi applicazione, quando superi le prove di cessione e soddisfi le limitazioni indicate eventualmente per i singoli componenti:

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
esteri acrilici, fumarici, maleici e metacrilici	
isoprene	
nitrile acrilico	
olefine	
stirene e/o alfametilstirene	
Copolimeri di etilene con butene	
Copolimeri di etilene con propilene	
Copolimeri di nitrile acrilico con divinilbenzene (2)	
Copolimeri di stirene e/o alfametilstirene con nitrile acrilico	
Copolimeri di stirene e/o alfametilstirene con stirene e butadiene	
Copolimeri di stirene e/o alfametilstirene con butadiene e nitrile acrilico	
Copolimeri di stirene con divinilbenzene (2)	
Copolimeri di stirene e/o alfametilstirene con metilmetacrilato	
Copolimeri di tetrafluoroetilene con esafluoropropilene	
Etilcellulosa	
Gomma naturale	
Nitrocellulosa	
Polibetapinene	
Polibutadiene	
Policlorotrifluoroetilene	
Polietilene ad alta, media e bassa densità	
Polietilene clorurato	
Polietilenglicole tereftalato	
Poliisobutilene	
Polimeri degli acrilati e metacrilati di butile, etile e metile	Gli oggetti finiti devono essere sottoposti a lavaggio con acqua a temperatura ambiente, per due ore. Da detto lavaggio sono esclusi i film ed i rivestimenti di spessore inferiore a 0,2 mm.
Polimeri derivati dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o policarbossilici sottoelencati con uno o più degli alcooli polivalenti sottoelencati, reticolati con stirene e/o alfametilstirene e monomeri vinilici:	Gli oggetti finiti devono essere sottoposti a lavaggio con acqua calda a 80°C per tre ore. Da detto lavaggio sono esclusi i film ed i rivestimenti di spessore inferiore a 0,2 mm.
Acidi:	
acetico	
acrilico	
adipico	
caprilico	
crotonico	
ftalico e isomeri	
fumarico	
grassi di cocco	
grassi di tallolio	
itaconico	
maleico	

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

(2) Con questa voce non si fa riferimento alle resine scambiatrici di ioni.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
palmitico	
sebacico	
stearico	
Alcooli:	
1,3-butilglicol	
n-decil alcool	
glicerina	
glicoli mono e dietilenico .	Purchè l'oggetto finito non ceda glicoli mono e dietilenico.
glicoli mono e dipropilenico	
glicol trietilenico	
isodecil alcool	
- neopentilglicol	
n-ottil alcool	
pentaeritrite	
sorbitolo	
trimetilolpropano	
bisfenolo	
Polipropilene	
Polistirene	
Politetrafluoroetilene	
Poliuretani: prodotti ottenuti per reazione dei seguenti composti:	Purchè l'oggetto finito non ceda isocianati liberi e glicol etilenico.
poliestere derivato dalla condensazione di acido adipico e glicol etilenico	
1,5-naftilendiisocianato, oppure 4,4'-difenilmetanodiisocianato, oppure toluilendiisocianato	
1,4-butandiolo, trimetilolpropano, 2,3-butilenglicol, diidrossidietiletere dell'idrochinone e loro derivati di condensazione con ossido di propilene	
Polivinile acetato	
Polivinilbutirrale	
Polivinile cloruro	
Polivinilidene cloruro	
Polivinilisobutiletere	
Polivinilmetiletere	
Polivinil-terz. butiletere	
Prodotti di condensazione del tipo estere tra colofonia, acido maleico e citrico con polialcooli contenenti nella molecola da 3 a 6 atomi di C	
Prodotti di condensazione di:	
4,4'-diossidifenil-2,2'-propano	
4,4'-diossidifenil-1,1'-cicloesano	
difenilcarbonato, con fosgene	
Prodotti di condensazione di (Poliammidi):	
acido omega-amminoundecanoico	
caprolattame	
esametilendiammina con acido adipico e/o sebacico	
etilendiammina con acidi grassi polimeri di soja	
copolimeri dei suddetti prodotti tra loro	

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Prodotti di condensazione di formaldeide con melammina	Nel caso di stoviglie, limite consentito: 1 gamma di formaldeide per ml di soluzione e per cmq di superficie (2). Gli oggetti finiti devono essere sottoposti a lavaggio con acqua a temperatura ambiente, per due ore. Da detto lavaggio sono esclusi i film ed i rivestimenti di spessore inferiore a 0,2 mm.
Prodotti di condensazione di formaldeide con urea	
Resine epossidiche	
Resine fenoliche da sole o modificate con resine gliceroftaliche, epossidiche o polivinilbutirraliche o con alcool butilico	Per vernici e smalti.
Resine gliceroftaliche modificate con olio e stirene e/o alfametilstirene	
Resine maleiche modificate con colofonia ed acido abietico	
Resine melamminiche modificate con alcool butilico	Per vernici e smalti.
Resine poliacetaliche	
Resine ureiche modificate con alcool butilico	Per vernici e smalti.

PARTE SECONDA

Additivi per materie plastiche

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Acetil-tri-2-etilesil-citrato	
Acetil-tributil-citrato	
Acetil-trietil-citrato	
Acido benzoico	
Acido citrico	
Acido ftalico	
Acido maleico	
Acido oleico	
Acido palmitico	
Acido salicilico	
Acido solforicinico	
Acido sorbico e suoi sali di calcio e potassio	
Acido stearico	
Acido tartarico	
Alcool cetilico	
Alcool ottadecilico	
Alluminio ossido	
Amianto	
Amido	
Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico	Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2 per cento; in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1 per cento sulla materia plastica.
Ammide dell'acido erucico	In quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
Ammonio alginato	
Ammonio bicarbonato	
Azodicarbonammide	Nel caso di guarnizioni, in quantità non superiore a 2 per cento sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'art. 4
Bario solfato	
Bentonite	
Bis-stearo-etilendiammina	In quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
Butile stearato	
Butile tartrato	
Butil-ftalil-butilglicolato	
Calcio benzoato	
Calcio carbonato	
Calcio cloruro	
Calcio fosfato	
Calcio ossido	
Calcio propionato	
Calcio solfato	
Canfora	
Caolino	
Carbossimetilcellulosa	
Caseina	
Cellulosa	
Cera carnauba	
Cera d'api	
Cera montana	
Cetilpiridinio cloruro	Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4 per cento sulla materia plastica.
Colofonia	
Destrina	
Dibutile ftalato	
Dibutile sebacato	
Dicetil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
Dicicloesile ftalato	
Dietile ftalato	
Di-2-etilesile adipato	
Di-2-etilesile ftalato	Per alimenti ad alto contenuto in acqua, quali succhi, conserve, emulsioni di olio in acqua con un contenuto massimo di olio del 5 per cento, e conseguentemente non per maionese, margarina, burro e formaggi.

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

(2) La determinazione dell'aldeide formica in oggetti piani (piatti) aventi superficie in resina melamminica, viene effettuata ponendo l'oggetto in un recipiente di vetro, con ml. 100 di soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento in modo che esso risulti coperto con almeno cm. 0,5 del liquido di attacco. Il recipiente di vetro deve essere coperto con un vetro da orologio; dopo un'ora di contatto a temperatura ambiente, in 1 ml della soluzione viene dosata la formaldeide con il metodo dell'acido cromotropico, misurando l'intensità della colorazione violetta, in confronto con quella data, nelle stesse condizioni, da una soluzione standard di aldeide formica.

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Di 2 etilesile sebacato	
Difeniltiourea	Per P.V.C. rigido e copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile, esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica e purchè il prodotto finito non ceda difeniltiourea.
2,2'-Di-idrossi-4-metossi-benzofenone	In quantità non superiore a 0,3 per cento sulla materia plastica.
Di-isobutile adipato	
Di-isodecilftalato	
Di-isoottile ftalato	Per alimenti ad alto contenuto in acqua quali succhi, conserve, emulsioni di olio in acqua con un contenuto massimo di olio del 5 per cento, e conseguentemente non per maionese, margarina, burro e formaggi.
Di-lauril-tio-dipropionato	In quantità non superiore allo 0,5 per cento sulla materia plastica.
Dimetilcicloesile ftalato	
Dimetilpolisilossani	Esenti da cloro e gruppi alcossi idrolizzabili; perdita in peso non superiore al 18 per cento per riscaldamento per 4 ore a 200°C; viscosità 300 cst a 25°C; peso specifico 0,96-0,97 a 25°C; indice di rifrazione 1,400-1,404 a 25°C.
Dimetossietile ftalato	
Di-stearil-tio-dipropionato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
2,6-Di-terz. butil-paracresolo	
Estere dell'acido ammino-crotonico con butilglicol	Per P.V.C. rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in P.V.C. esenti da plastificanti, in quantità non superiore a 3 per cento.
Estere di glicol dietilenico con acido stearico	Per alimenti solidi secchi.
Estere metilico della colofonia idrogenata	
Esteri dell'acido montanico con etandiolo e 1,3-butandiolo	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico.
Esteri di glicerina e sorbitolo con acido erucico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico	
2-Etilesile difenilfosfato	
Etil-ftalil-etilglicolato	
Farina di guar	
Farina fossile	
Fenile salicilato	
2-Fenilindolo	In quantità non superoire a 1 per cento sulla materia plastica.
Ferro ossidi	
Gelatina animale commestibile	

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Glicerina	
Glicol dietilenico	Per alimenti solidi secchi.
Glicol propilenico	
Glicol trietilenico	
Glicoli polietilenici	Con peso molecolare tra 400 e 4000 e purchè l'oggetto finito non ceda glicoli mono e dietilenico.
Glicoli polipropilenici	
Gomma adragante	
Grafite	
Idrossianisolo butilato	
2-(2'-Idrossi-3'-terz. butil-5'-metilfenil)-5-cloro-benzotriazolo	In quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
Idrossietilcellulosa	
2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) - benzotriazolo	In quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
2-Idrossi-4-metossi-benzofenone	In quantità non superiore a 0,3 per cento sulla materia plastica.
Lecitina di soja	
Magnesio benzoato	
Magnesio carbonato	
Magnesio fosfato	
Magnesio ossido	
Manganese idrossido	
Mannitolo	
Metilcellulosa	
2,2'Metilen-bis-(4-etil-6-terz. butilfenolo)	
2,2'-Metilen-bis-(4-metil-6-terz. butilfenolo)	
1, 1, 3-(2-Metil-4-idrossi-5-terz. butilfenil)-butano	In quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
Metile paraossibenzoato	
Metile salicilato	Per resine acriliche ed in quantità non superiore a 0,4 per cento sulla materia plastica.
Metilidrossietilcellulosa	
Metilidrossipropilcellulosa	
Molibdeno bisolfuro	
Nero di carbone (carbon black)	Esente da idrocarburi policiclici aromatici e con estratto benzenico inferiore a 0,1 per cento.
Olio di vaselina	Corrispondente ai saggi della F.U. ed esente da idrocarburi policiclici aromatici.
Oli siliconici	
Oli vegetali di cotone	
Oli vegetali di lino	
Olio di soja epossidato	Con numero di iodio inferiore a 8 e contenuto in ossigeno ossiranico da 6 a 7 per cento.
Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico	

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
n-Ottadecil-beta (4'-idrossi-3-5-di-terz. butilfenil)-propionato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
iso-Ottile-epossi-stearato	
2-n.Ottiltio-4,6-di (4'-idrossi-3',5'-di-terz. butil) fenossi-1,3,5-triazina	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
Paraffina	Corrispondente ai saggi prescritti dalla F.U. per la vaselina ed esente da idrocarburi policiclici aromatici.
Paraffina clorurata	
Pectina	
Pentaeritrite	
Polietilene adipato	
Polietilenimmina	Per cellulosa rigenerata mono e bilaccata e per polipropilene come agente ancorante, in quantità non superiore a 0,005 mg/cmq purchè il prodotto finito non ceda etileneimmina.
Polietilenglicol monostearato . . .	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico.
Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcooli n.esilico e 2-etilesilico	
Polimeri derivati dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o policarbossilici sottoelencati con uno o più degli alcooli polibasici pure sottoelencati:	Purchè il prodotto finito non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare.
Acidi:	
acetico	
acrilico	
adipico	
caprilico	
crotonico	
ftalico e isomeri	
fumarico	
grassi di cocco	
grassi di tallolio	
itaconico	
maleico	
palmitico	
sebacico	
stearico	
Alcooli:	
1,3-butilglicol	
isodecilalcool	
n.decilalcool	
glicerina	
glicoli mono, di- e polietilenico	Purchè l'oggetto finito non ceda glicoli mono o dietilenico.
glicoli mono, di- e polipropilenico	
glicol trietilenico	
n.ottil alcool	
pentaeritrite	
sorbitolo	
bisfenolo	
Poliossietilen-20-sorbitan monoleato	In quantità non superiore a 1 per cento sulla materia plastica.
Polipropilene adipato	
Polivinile etiletere	Viscosità 0,5-0,8 c.P. all'1 per cento in benzene a 20°C.
Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico.

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze di impiego (1)
Propilenglicole alginato	
Propil gallato	
Silicati e silicati idrati di alluminio, calcio e magnesio	
Silice	
Sodio acetato	
Sodio alginato	
Sodio benzoato	
Sodio carbonato	
Sodio dodecilbenzensolfonato . . .	Nel caso di guarnizioni e mastici, in quantità non superiore a 2 per cento sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'articolo 4.
Sodio fosfato	
Sodio propionato	
Sodio solfato	
Sodio solfito	
Sodio solforicinato	
Sorbitolo	
Stagno-diottile-bis- (2-etilesilmaleato) (derivati monomerici e polimerici)	Per P.V.C. rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in P.V.C., esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 per cento, in totale, sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati.
Stagno-diottile-bis- (2-etilesil-tioglicolato) (derivati monomerici e polimerici)	
Stagno-diottile-tiobenzoato, 2-etilesil tioglicolato	
Stearati, palmitati, ricinoleati eptanoati, ottoati di calcio, magnesio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio	
Talco	
4-Terz.butil-fenil-salicilato	
4, 4'-Tio-bis (6-terz.butil-metacresolo)	
Titanio biossido	
Triacetina	
Tributil-citrato	
Trietil-citrato	
Trifenil-nonil-fosfito	Per materie plastiche esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 0,3 per cento.
Urea	
Vetro fibre	
Zinco ossido	
Zinco resinato	

ALLEGATO *B*

Prove di cessione

1. Classificazione degli alimenti.

Nell'impossibilità di indicare altrettante prove specifiche per ciascuno degli innumerevoli alimenti possibili, vengono convenzionalmente indicati 6 tipi base di alimenti. Ogni alimento potrà essere così assimilato ad uno o più di detti tipi base, secondo la sua prevalente natura.

I tipi base di alimenti sono i seguenti:

I. Prodotti acquosi non acidi (vi sono convenzionalmente compresi i prodotti acquosi con pH superiore a 5).

II. Prodotti acquosi acidi (vi sono convenzionalmente compresi i prodotti acquosi con pH inferiore o uguale a 5).

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

III. Prodotti acquosi acidi o non acidi, contenenti olio o grasso.

IV. Prodotti oleosi e grassi.

V. Prodotti alcoolici (ne sono esclusi i prodotti con un contenuto alcoolico inferiore al 5 %).

VI. Prodotti solidi secchi.

2. Scelta del solvente da impiegare.

Il solvente o i solventi da impiegare nell'esecuzione delle prove di cessione devono essere scelti in modo da riprodurre, per quanto possibile, la natura dell'alimento che viene in contatto con l'oggetto in esame.

In considerazione della necessità di disporre di metodi per quanto possibile semplici e rapidi, vengono indicati i seguenti solventi per ciascun tipo base di alimenti sopra riportato:

Tipo I: acqua distillata;

Tipo II: acido acetico al 5 % in acqua distillata;

Tipo III: i solventi indicati per i tipi I o II; opportunamente scelti secondo i casi, e IV;

Tipo IV: eptano, ridistillato prima dell'uso, con punto di ebollizione 98, 4°C;

Tipo V: alcool etilico alla concentrazione indicata nell'impiego reale;

Tipo VI: data la minima possibilità di migrazione, non è richiesta alcuna prova di cessione.

3. Condizioni di temperatura e di durata da adottare nell'esecuzione delle prove.

In considerazione delle diverse condizioni in cui può avvenire il contatto tra materia plastica ed alimento, specie nei riguardi della temperatura e della durata del contatto stesso, vengono considerati, ai fini delle prove di cessione, alcuni intervalli di temperatura. I primi due intervalli si riferiscono alle possibili condizioni di conservazione (contatto prolungato, in condizioni refrigerate od a temperatura ambiente), mentre gli altri si riferiscono a condizioni che si verificano, per un tempo generalmente breve, nel corso della lavorazione (riempimento a caldo, fasi di lavorazione, pastorizzazione, sterilizzazione e simili), o del consumo dell'alimento (riscaldamento dell'alimento nello stesso contenitore prima del consumo, uso di utensili domestici in plastica in contatto con alimenti).

Pertanto è necessario anzitutto procedere alla scelta, oltre che del solvente da adottare, anche delle condizioni in cui effettuare le prove di cessione. Tali condizioni sono riportate nella tabella n. 1.

4. Esecuzione delle prove.

Se l'oggetto in esame è costituito da un contenitore, prelevare un numero di campioni tali da dare complessivamente una superficie di circa cm² 600 (che corrisponde alla superficie con cui viene in contatto un litro di soluzione in un contenitore cubico di cm. 10 di lato).

Per oggetti aventi forma e funzioni particolari, prelevarne una quantità tale da dare la citata superficie complessiva di esposizione.

I contenitori vengono anzitutto lavati con un getto d'acqua di fonte e successivamente con acqua distillata e asciugati. Quindi vengono riempiti, fino a circa cm. 1 dall'apertura, con il solvente prescelto, precedentemente portato alla temperatura indicata. Coprire con un foglio di alluminio.

In tali condizioni il campione viene portato in adatto termostato e lasciato alla temperatura voluta, per il tempo indicato nella tabella n. 1. Per le temperature più elevate e comunque per le prove con eptano, fare uso di autoclave termostatato.

Immediatamente, allo scadere del tempo stabilito, riunire in un matraccio o bicchiere di vetro neutro il liquido contenuto nei contenitori appartenenti allo stesso campione, evaporare (o distillare) il solvente fino a piccolo volume e quindi trasferirlo quantitativamente in capsula tarata, proseguendo la evaporazione a secco su bagnomaria. Le ultime tracce del solvente vengono eliminate ponendo la capsula in stufa a 110°C. Si lascia raffreddare per 30 minuti in essiccatore e si pesa.

Effettuare parallelamente una prova in bianco con una pari quantità del solvente adoperato, detraendo il valore del residuo ottenuto in detta prova da quello del residuo di cessione.

Nel caso in cui il solvente sia eptano, il valore del residuo deve essere diviso per 5. Se il valore così ottenuto è superiore a 50 p.p.m. per oggetti di capacità uguale o superiore a 250 cm³; e a mg. 0,06 per cm², per oggetti di capacità inferiore a 250 cm³, sottoporre il residuo di cessione ad una estrazione con cloroformio secondo le seguenti modalità.

Aggiungere al residuo, nella stessa capsula, ml. 50 di cloroformio puro p.a., distillato di recente, riscaldare cautamente e filtrare su carta Whatman n. 41, lavando il filtro con lo stesso solvente e raccogliendo il filtrato in capsula tarata. Evaporare il solvente e seccare in stufa a 100°C. Dopo raffreddamento in essiccatore per 30 minuti, pesare il nuovo residuo di cessione, del quale si deve tener conto nel calcolo, dopo averlo diviso per 5.

5. Calcolo.

Nel caso di oggetti di capacità uguale o superiore a 250 cm³ il risultato della prova di cessione, riferito alla capacità in acqua del contenitore ed espresso in parti per milione, è dato dalla formula $Q = \frac{e.a}{v.s} . 1000.$

Nel caso di oggetti di capacità inferiore a 250 cm³, il risultato della prova di cessione, espresso in mg per cm², è dato dalla formula $Q^1 = \frac{e}{s}$ dove:

e = peso del residuo in mg riferito ad un contenitore esaminato

a = area della superficie totale del contenitore, compreso il tappo, espresso in cm²

v = volume del contenitore, espresso in g di acqua

s = superficie del contenitore messa in contatto con il solvente, espresso in cm².

Appropriati adattamenti saranno apportati alla tecnica indicata, tenendo conto, di volta in volta, di particolari propri di ciascun caso.

TABELLA N. 1 - *Prove di cessione - Solventi da impiegare, temperature e durata delle prove.*

Condizioni di temperatura nel contatto (*) (°C)	Acqua distillata (tipi I e III)	Ac. acetico al 5 % (tipi II e III)	Eptano (**) (tipi III e IV)	Alcoole etilico nella concentrazione indicata (tipo V)
a) Conservazione:				
da —5° a + 5°	5° - 10 gg	5° - 10 gg	5° - 30 min.	5° - 10 gg
da 5° a 40°	40° - 10 gg	40° - 10 gg	20° - 30 min.	40° - 10 gg
b) Lavorazione:				
da 40° a 80°	80° - 2 ore	80° - 2 ore	40° - 15 min.	80° - 2 ore
da 80° a 100°	100° - 30 min.	100° - 30 min.	50° - 15 min.	—
super. a 100°	120° - 15 min.	120° - 15 min.	60° - 15 min.	—

(*) Effettiva temperatura a cui pervengono la materia plastica e l'alimento.

(**) I risultati ottenuti dalle prove di cessione effettuate con eptano devono essere divisi per un fattore **5**.

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1966, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 365.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1335-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1335-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Cenzolo & Fonsato, con sede in Valenza (Alessandria), via Deambrogi n. 2.

(3742)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1152-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1152-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Locatelli Giacomo, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 78.

(3743)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1291-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1291-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Davite & Penacca, con sede in Valenza (Alessandria), via Martiri di Lero n. 32.

(3744)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1146-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1146-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Taverna & Faccaro, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 7.

(3745)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1242-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1242-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rippa Marco, con sede in Sale (Alessandria), via Bellisoni n. 18.

(3746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Edilterrazzieri - Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1966, il dott. Guido Cacace è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Edilterrazzieri - Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena), in sostituzione del rag. Salvatore Favara, deceduto.

(3770)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Società Italiana Costruzione Apparecchi Pubblicitari - S.I.C.A.P.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 aprile 1966, il rag. Guglielmo Ridolfi è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Società Italiana Costruzione Apparecchi Pubblicitari - S.I.C.A.P.A. », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giacomo Veronese.

(3771)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Ionio (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 aprile 1966, il rag. Vincenzo Cassadonte viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 20 giugno 1956, in sostituzione del dott. Domenico Spiniello, dimissionari.o

(3772)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.16.II.97-1350, in data 28 marzo 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara, è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

(3781)

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola autonoma di ostetricia di Catanzaro ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato.

Con decreto n. 300.16.II.AG.42/18-1434, in data 28 marzo 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola di ostetricia di Catanzaro è autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato.

(3782)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 310, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 gennaio 1965 dal sig. Luigi Mazzeo, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1962.

(3850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 6 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,28	624,30	624,32	624,33	624,25	624,28	624,33	624,25	624,28	624,30
$ Can.	579,81	579,80	580 —	579,80	579,25	579,80	579,90	579,80	579,80	579,80
Fr. Sv.	144,67	144,70	144,715	144,69	144,675	144,67	144,70	144,65	144,67	144,66
Kr. D.	90,327	90,32	90,34	90,34	90,30	90,33	90,335	90,35	90,33	90,32
Kr. N.	87,25	87,24	87,255	87,23	87,25	87,24	87,2475	87,25	87,24	87,24
Kr. Sv.	120,99	120,95	120,95	120,97	121 —	121,01	120,94	121 —	121,01	121 —
Fol.	172,05	171,88	171,90	171,905	171,85	172,01	171,87	172 —	172,01	172 —
Fr. B.	12,556	12,547	12,55	12,55	12,54	12,55	12,54875	12,52	12,55	12,55
Franco francese	127,40	127,39	127,38	127,405	127,35	127,39	127,395	127,40	127,39	127,39
Lst.	1744,12	1743,40	1743,60	1743,80	1743,75	1743,95	1743,95	1743,95	1743,95	1743,8[illegible]
Dm. occ.	155,36	155,32	155,35	155,345	155,35	155,34	155,345	155,39	155,34	155,32
Scell. Austr.	24,159	24,155	24,16	24,1625	24,15	24,15	24,1585	24,17	24,15	24,165
Escudo Port.	21,753	21,75	21,75	21,755	21,78	21,75	21,75	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,42	10,415	10,43	10,4155	10,42	10,41	10,417	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 6 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,33
1 Dollaro canadese	579,85
1 Franco svizzero	144,695
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,239
1 Corona svedese	120,955
1 Fiorino olandese	171,887
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	127,40
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	155,345
1 Scellino austriaco	24,16
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Cusumano, nato a Castelvetrano (Trapani) il 28 ottobre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 29 gennaio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3719)

Il dott. Walter Pirtoli nato a Giuggianello (Lecce) il 26 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 2 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3721)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Margherita Pascale ed altri avverso il decreto ministeriale in data 26 settembre 1959 con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Curti (Caserta).

(3708)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 maggio 1965 dal dott. Osvaldo Rosaspini, direttore di sezione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1964.

(3803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in s.p.e. del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente, sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1965 non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale. La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dai concorrenti redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al comando del Corpo od Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) o al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile, che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza. Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio per-

manente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina nel ruolo del servizio permanente effettivo del servizio sanitario per difetto dei necessari requisiti.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, due dei quali liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento sarà stabilito e reso noto il giorno in cui si svolgerà la prova di esame scritta.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *prova scritta* di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle 8 ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti ad eccezione di quelli che venissero loro consentiti;

b) *prova orale e prova pratica* di semeiotica e clinica medica;

c) *prova orale e prova pratica* di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) *prova orale* di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successivo decreto e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio.

Art. 11.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 12.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e quelli che siano già impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che avranno comprovato il possesso dei requisiti di legge, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici nell'ordine di graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno un corso di applicazione di durata non inferiore a 6 mesi presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Servizio sanitario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in s.p.e. sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente medico in servizio permanente effettivo dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 27 dicembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1966
Registro n. 15 *Difesa-Esercito, foglio n.* 386

(3109)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Igac.

Le prove scritte del concorso a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma nella sede del predetto Ispettorato - piazzale degli Archivi EUR - nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 1966, con inizio alle ore 8,30.

Nei primi tre giorni si svolgeranno le prove scritte obbligatorie e negli ultimi due avranno luogo le prove facoltative di lingua straniera secondo il seguente ordine: quarto giorno per il francese e per il tedesco; quinto giorno per l'inglese e lo spagnolo.

Le prove di tedesco e spagnolo avranno inizio alle ore 13.

(3949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1479/MP, del 1° aprile 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 4718/15.15/MP, del 6 dicembre 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alla premessa:

1. Delogu Franco . . . . punti 61,331
2. Massidda Mario . . . . » 60,909
3. Frau Sebastiano . . . . » 60,150
4. Canu Salvatore . . . . » 60,089
5. Malavasi Antonio 58,509
6. Pintus Paolino . . . . » 57,464
7. Mossa Giovanni . . . . » 54,771
8. Rubattu Peppino . . . . » 54,212
9. Pes Giuseppe . . . . » 53,153
10. Ninna Fernando . . . . » 51,969
11. Cabigiosu Giuseppe . . . . . . » 49,540
12. Tidu Salvatore . . . . » 47,127
13. Unali Giuseppe Michele . . . . . » 45,724
14. Frasconi Antonio . . . . » 43,680

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 27 aprile 1966

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1941/15.15/MP, in data 27 aprile 1966, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Visto le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Delogu Franco: Sennori;
2) Massidda Mario: Bultei;
3) Frau Sebastiano: Illorai;
4. Canu Salvatore: Aggius (frazione Badesi).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 27 aprile 1966

Il medico provinciale: FADDA

(3913)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1966, n. 2.

Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *dell'*8 *aprile* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore all'ottanta per cento di quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali con le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

I dipendenti dello Stato, della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti di Enti e Istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti consiglieri regionali devono chiedere di essere collocati in aspettativa per mandato politico per tutta la durata del mandato medesimo.

Ad essi sono, in ogni caso, applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla non cumulabilità dell'indennità consiliare con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano nel solo caso in cui i consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1966, si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 11101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sarda per l'esercizio corrente.

Art. 4.

Gli articoli 1 e 6 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 aprile 1966

DETTORI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 marzo 1966, n. 8.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente: « Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *dell'*8 *aprile* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, recante: « Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione »;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del regolamento per l'attuazione della citata legge;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 3 marzo 1966;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5.

Art. 1.

L'assegno mensile di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965 è corrisposto, su domanda degli interessati, a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articololi 1 e 2 della legge medesima.

La domanda, in carta libera, con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, dovrà essere indirizzata all'Assessorato regionale al Lavoro e P.I. tramite gli Enti comunali di assistenza competenti per territorio e dovrà essere corredata dai seguenti documenti tutti in carta semplice:

1) certificato di nascita;
2) stato di famiglia;
3) certificato di residenza;
4) certificato attestante lo stato di bisogno costituito o dal certificato di povertà per gli iscritti nelle liste comunali dei poveri o da una dichiarazione dell'Ufficio tributi del Comune di residenza che attesti gli eventuali redditi del richiedente l'assegno mensile e dei familiari obbligati per legge all'assistenza;
5) atto notario dal quale risulti:

a) che il richiedente l'assegno mensile non è titolare di pensione di vecchiaia o per invalidità o di assegno di quiescenza o di vitalizi a carico di fondi speciali gestiti dallo Stato o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) che il richiedente ha lavorato alle dipendenze di terzi, oppure che il richiedente ha lavorato in qualità di artigiano, o di coltivatore diretto o di commerciante;

c) che il richiedente non ha familiari obbligati per legge alla assistenza provvisti di reddito sufficiente;

d) che il richiedente non è ricoverato in Casa di riposo con rette a carico di Enti pubblici.

L'atto notario può essere supplito, a' sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato davanti al notaio, al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione.

Art. 2.

Per coloro che non siano nati in Sardegna, ma che risiedano nella Regione sarda da oltre 5 anni, nel certificato di residenza di cui al n. 3 del secondo comma del precedente art. 1 deve essere indicata la data dalla quale i richiedenti risiedono continuamente nella Regione.

I richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 5, non siano iscritti nelle liste comunali dei poveri, dovranno presentare in luogo del certificato di povertà di cui al n. 4 del secondo comma dell'articolo precedente, un certificato dell'Ufficio tributi del Comune di residenza dal quale risulti il reddito proprio e dei familiari obbligati per legge all'assistenza.

Art. 3.

Gli Enti comunali di assistenza, istruite le domande, provvedono a trasmetterle, nei termini previsti dall'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, all'Assessorato al Lavoro e P.I. corredate di motivato parere per la concessione o il diniego dell'assegno mensile.

Art. 4.

L'assegno è incompatibile con la pensione, con gli altri assegni di quiescenza, di invalidità, di vecchiaia e con tutti i tipi di vitalizia compresi quelli a carico dei Fondi di previdenza, dell'assicurazione obbligatoria o dei fondi speciali gestiti dallo Stato o dall'I.N.P.S.

L'assegno non viene, inoltre corrisposto ai lavoratori che siano ricoverati in Case di riposo regionali o di altro Ente con rette a carico di Enti pubblici.

L'assegno cessa di essere corrisposto dal primo giorno del mese dal quale decorre la pensione, l'assegno od il vitalizio cui i lavoratori acquistino diritto, qualunque sia il loro ammontare o dal ricovero in Case di riposo a carico di Enti pubblici.

Art. 5.

L'assegno mensile previsto dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5 viene corrisposto a periodi bimestrali posticipati ed è determinato in relazione al numero dei beneficiari entro i limiti stabiliti dal predetto art. 1.

Art. 6.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese nel quale viene presentata la domanda all'Ente comunale di assistenza competente per territorio.

Art. 7.

I provvedimenti di reiezione della domanda di assegno o di revoca dell'assegno medesimo, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, per il venir meno delle condizioni di legge a cui la concessione è subordinata. saranno comunicati agli interessati dall'Assessorato al lavoro e P.I. tramite il competente Ente comunale di assistenza.

Art. 8.

L'Assessorato al Lavoro e P.I. provvede alla compilazione degli elenchi degli aventi diritto all'assegno mensile che saranno aggiornati bimestralmente e trasmessi dallo stesso Assessorato all'Ente preposto al pagamento degli assegni.

Art. 9.

L'Ente avrà cura, in caso di pagamento per delega, di accertare di volta in volta l'esistenza in vita del beneficiario richiedendo apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco del Comune di residenza dell'intestatario dell'assegno.

Art. 10.

Gli assegni mensili saranno liquidati dall'Ente gestore del servizio con le modalità concordate nella convenzione prevista dall'art. 6 della legge 31 marzo 1965, n. 5.

Art. 11.

Prima dello scadere del bimestre sarà disposto a favore dell'Ente preposto al pagamento degli assegni ai vecchi lavoratori l'accreditamento delle somme che l'Ente dovrà pagare a tale titolo sulla base dell'elenco valevole per il bimestre di competenza e degli importi dovuti ai singoli beneficiari.

Art. 12.

Alla fine di ogni semestre sarà reso da parte dell'Ente preposto al pagamento dell'assegno il consuntivo delle somme erogate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 5 marzo 1966

Il Presidente: CORRIAS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 26 marzo 1966 - Reg. Atti Governo n. 1 - Foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 1966, n. **10**.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, concernente: « Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *dell'8 aprile* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, concernente « Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali »;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione della legge anzidetta;

Su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta regionale in seduta del 3 marzo 1966;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1.

REGOLAMENTO

Art. 1.

Il Fondo permanente per la lotta contro le malattie sociali provvede ad erogare somme o a concedere contributi per:

a) ricoveri di malati o predisposti;

b) la gestione, la costruzione, l'ampliamento o il completamento di impianti di ospedali, preventori, ambulatori, istituti di cura e di recupero;

c) acquisto di prodotti destinati alla cura e alla prevenzione di malattie sociali;

c) studi e atti concernenti opere di organizzazione e attuazione della lotta.

Art. 2.

Come criterio di massima per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo 1 sono da considerare:

a) il numero degli abitanti nelle singole Provincie e Comuni;

b) il grado di diffusione delle malattie sociali;

c) le condizioni economiche degli Enti che si occupano della lotta.

Art. 3.

Le richieste di contributi di cui al precedente art. 1 possono essere presentate da Enti o Istituti che svolgono attività nel campo delle malattie sociali.

Art. 4.

Al termine dell'esercizio finanziario, l'Ente o l'Istituto che fruisce dei contributi di cui all'art. 1, dovrà presentare rendiconto all'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 10 marzo 1966

Il Presidente: CORRIAS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 26 marzo 1966 - Reg. Atti Governo n. 1 - Foglio n. 4.

(**3613**)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.